



PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 "MYLAB"

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

	<p>Istituto Comprensivo Follonica 1 Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR) Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073 e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica1.edu.it</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

AL PERSONALE DOCENTE –
AL PERSONALE ATA –
AI GENITORI DEGLI ALUNNI-
Alla Commissione Elettorale - sede
All'albo elettorale
Sito Istituto

**Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- CONSIDERATO che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti scolastiche in seno al Consiglio di Istituto;
- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte 1^a, concernente le norme sulla istituzione degli organi Collegiali della scuola;
- VISTA l' O.M. 215 del 15/07/91;
- VISTA la nota MI prot. n. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021 – relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022
- VISTO il DD n. 837 del 8/10/2021 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana – Direzione Generale – ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;

INDICE

per i giorni 28 e 29 novembre 2021 le ELEZIONI per il rinnovo delle componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 2021/22-2023/24

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021.

Per quanto attiene le principali disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di istituto ed alle procedure elettorali si allega il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

SCADENZARIO ADEMPIMENTI ELEZIONI RINNOVO
CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/22-2022/23-2023/24
domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021

data	evento	Riferimento normativo O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e ss.mm. - NOTE
14 ottobre	Indizione elezioni	Art.2 - Le elezioni per la costituzione del consiglio di istituto sono indette dal Dirigente Scolastico vista la data fissata dal MIUR/USR, non successiva al 29 novembre. Le operazioni di voto si svolgono in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30 .
14 ottobre	Nomina Commissione Elettorale (C.E.)	Art.24- 2. La commissione elettorale di istituto è nominata dal DS non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, è composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio due tra i genitori degli alunni iscritti nell'istituto.

ELENCHI ELETTORI

Entro il 24 ottobre	affissione all'albo dell'avvenuta consegna alla C.E. dei nominativi degli aventi diritto al voto	Art.27 il DS è tenuto a comunicare alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni i nominativi dei docenti del personale A.T.A. e dei genitori
Entro il 3 novembre	Compilazione da parte della C.E. degli elenchi degli elettori affissione all'albo dell'avvenuto deposito in segreteria degli elenchi degli elettori	Gli elenchi degli elettori distinti per componente sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo . Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte in ordine alfabetico. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. la commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

Firmato digitalmente da Elisa Ciuffone

LISTE DEI CANDIDATI – artt.30/35

dalle ore 9,00 del 8 novembre alle ore 12,00 del 13 novembre	Presentazione delle liste	Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
13 novembre (sabato)	affissione all'albo da parte della C.E. delle liste dei candidati	Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

SEGGI ELETTORALI – artt.37/38

Entro il 24 ottobre	Comunicazione da parte del DS alla C.E. delle sedi di seggio	Art.37 il DS comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27
24 ottobre	Comunicazione all'albo da parte della C.E. delle sedi di seggio	
In data successiva al 13 novembre	Predisposizione da parte della C.E. delle schede di voto e verbali da consegnare al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento	<p>Art. 36 - Predisposizione delle schede</p> <p>1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.</p> <p>2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.</p> <p>3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".</p> <p>4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".</p> <p>5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.</p> <p>6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.</p> <p>7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.</p>
23 novembre 23 novembre	Nomina componenti seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori) Insediamento seggio elettorale	I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal DS su designazione della CE in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
23 novembre	Pubblicazione all'albo dell'avvenuto invio da parte della CE degli elenchi degli elettori al presidente del seggio elettorale	Gli elenchi degli elettori definitivi alla data del 8 novembre(*) sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo (*) 5 gg successivi al 3 novembre

Firmato digitalmente da Elisabetta Claffone

<u>VOTAZIONI</u>	Art. 40 - Modalità delle votazioni																	
<p>domenica 28 novembre dalle ore 8 alle ore 12</p> <p>lunedì 29 novembre dalle ore 8 alle ore 13,30</p>	<p>Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.</p> <p>Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.</p> <p>Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>COMPONENTE</u></th> <th><u>RAPPRESENTANTI DA</u></th> <th><u>PREFERENZE</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOCENTI</td> <td><u>ELEGGERE</u></td> <td><u>ESPRIMIBILI</u></td> </tr> <tr> <td>GENITORI</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PERSONALE ATA</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		<u>COMPONENTE</u>	<u>RAPPRESENTANTI DA</u>	<u>PREFERENZE</u>	DOCENTI	<u>ELEGGERE</u>	<u>ESPRIMIBILI</u>	GENITORI	8	2	PERSONALE ATA	8	2		2	1		
<u>COMPONENTE</u>	<u>RAPPRESENTANTI DA</u>	<u>PREFERENZE</u>																
DOCENTI	<u>ELEGGERE</u>	<u>ESPRIMIBILI</u>																
GENITORI	8	2																
PERSONALE ATA	8	2																
	2	1																

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

	Art. 43 - Operazioni di scrutinio
<p>lunedì 29 novembre a partire dalle ore 13,30</p>	<ol style="list-style-type: none"> Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati: <ol style="list-style-type: none"> numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per

	<p>l'attribuzione del posto spettante alla lista.</p> <p>9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.</p> <p>10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.</p> <p>11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44 - Attribuzione dei posti</p> <p>1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.</p> <p>2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.</p> <p>3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.</p> <p>4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.</p> <p>5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.</p> <p>6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.</p> <p>7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>30 novembre</p> <p>(ovvero entro le ore 13,30 del 1 dicembre)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti</p> <p>1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.</p> <p>2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni</p> <p>1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto. 2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati
7 dicembre	Nomina dei Consiglieri (Art. 47 – il DS su delega USR emana i decreti di nomina dei consiglieri)

dal 8 al 21 dicembre	<p align="center">Art. 48 - Prima convocazione del consiglio d'istituto</p> <p>La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal DS. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, (pertanto in data successiva al 7 e non oltre il 21 dicembre) .</p> <p>3. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal DS elegge :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso - i componenti della giunta esecutiva (2 genitori – 1 docente – 1 ATA)
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

art. 50 - Permanenza in carica e continuità di funzionamento

1. Il consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.
2. I consigli di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

* * * * *

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l'organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.

Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Come previsto dall' art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

DURATA IN CARICA

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, **ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni)** elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)
- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo

- Adotta il Regolamento di Istituto
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
- Elege la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d'Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La composizione di tale organo negli istituti comprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è:

Il Dirigente Scolastico (di diritto) n. 8 genitori + n. 2 personale ATA + n. 8 docenti = 19 componenti

ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio d'Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.

Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91

ESPRESSIONE DEL VOTO

Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30.

L'elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell'elenco secondo il seguente schema:

SEGGI DA ATTRIBUIRE VOTI ESPRIMIBILI

Minore o uguale a 3 1

Superiore a 3 2

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati.

Prima di ricevere la scheda l'elettore dovrà firmare, nell'elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

DOCENTI:

- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA

- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto
- NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI

- L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.
- Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
- NON spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell'eventualità vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

il docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

LE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati devono riportare:

- La componente di cui è composta la lista;
 - L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
 - Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
 - Possono contenere anche un solo nominativo.
 - Le liste NON possono essere presentate dai candidati.
 - Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste.
 - Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
 - Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.
 - Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.
- La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori.
Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.

REGOLARITÀ DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale deve:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.

In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.

- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazione dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all'albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.

SEGGI ELETTORALI

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E' composto da un presidente e due scrutatori.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.

Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l'attribuzione del voto andrà alla sola lista.

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell'elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o d'Istituto.

La commissione elettorale d'Istituto nominata dal Dirigente Scolastico, è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

I Dirigenti Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni ... da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.

SCHEDE ELETTORALI

Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del consiglio di circolo o istituto" e divisi in ulteriori gruppi portano la dicitura "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.". Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.ELISA CIAFFONE)**

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone